

Legge regionale 08 agosto 1974 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

**Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.**

## **CAPO VII**

### *Disposizioni finanziarie e finali*

#### **Art. 8**

Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, fanno carico rispettivamente ai capitoli 5505, 6811, 2256 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974, i cui stanziamenti vengono elevati per gli importi autorizzati con gli articoli surrichiamati.

#### **Art. 9**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

#### **Art. 10**

All' onere complessivo di lire 2400 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l' articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

#### **Art. 11**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.